



**FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE
DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI TORINO
– BANCA CRT S.P.A.**

STATUTO

2014

**Sede legale - 10126 - Torino, Via Nizza 150
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione presso la
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione al n. 1272
Codice Fiscale: 80063850012**

TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPO, ISCRITTI

Articolo 1

Il Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino - Banca CRT S.p.A., è Ente morale con sede legale in Torino ed è iscritto all'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione al n. 1272.

Esso svolge la sua attività, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, sotto il controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione di seguito denominata "Commissione".

Nel presente Statuto, per brevità:

- il "Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino - Banca CRT S.p.A." è denominato "Fondo";
- le "Aziende del Gruppo Bancario UniCredit", compresa la Capogruppo, sono denominate "Aziende";
- le "altre Aziende o altri Enti", presso le quali prestano servizio gli iscritti al Fondo, sono denominate "Società";
- l' "UniCredit S.p.A." è denominato "Capogruppo";
- l'UniCredit Banca S.p.A." è denominata "Banca";
- l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, o Gestione Speciale, finché esistente, è denominata "a.g.o.".
- il Consiglio di Amministrazione del Fondo è denominato "Consiglio"
- il Collegio dei Sindaci è denominato "Collegio"
- il Responsabile del Fondo è denominato "Responsabile"
- il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è denominato "Decreto"

Articolo 2

In ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 3 della Legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di attuazione del medesimo articolo, il Fondo, già esonerato a norma dell'articolo 15 Legge 20 febbraio 1958, n. 55, è integrativo dell'a.g.o..

Il Fondo integra il trattamento previsto dall'a.g.o. al fine di assicurare a favore dei propri iscritti, iscritti in quiescenza e pensionati, il trattamento previdenziale complessivo previsto dal presente Statuto.

Articolo 3

Sono iscritti al Fondo, con i diritti e gli obblighi derivanti dallo statuto, tutti i Dipendenti della ex Banca CRT S.p.A. già iscritti al Fondo ex esonerato alla data del 31 dicembre 1990, in servizio alla data del 30 giugno 2002.

Si considerano in servizio alla data del 30 giugno 2002 anche i Dipendenti predetti che per effetto di accordi di mobilità, pur avendo cessato il rapporto di lavoro con la ex Banca CRT S.p.A. prima di tale data per passare alle dipendenze di altre Aziende o Società, abbiano mantenuto l'iscrizione al Fondo.

Sono iscritti in quiescenza i titolari di pensione diretta del Fondo alla data del 31 dicembre 1990, nonché gli iscritti al Fondo che siano cessati successivamente o che cessino l'attività lavorativa avendo maturato i requisiti previsti dal complesso delle disposizioni di legge e di Statuto tempo per tempo in vigore.

Sono pensionati i titolari di pensioni del Fondo indirette o di reversibilità e gli aventi causa degli iscritti e degli iscritti in quiescenza.

Articolo 4

I periodi di iscrizione al Fondo coincidono con quelli di servizio presso le Aziende o le Società.

I periodi di contribuzione coincidono con i periodi durante i quali l'iscritto ha percepito l'intera retribuzione da parte delle Aziende o delle Società.

I periodi con retribuzione ridotta o di contribuzione figurativa sono riconosciuti dal Fondo in conformità alle norme vigenti per l'a.g.o., sempreché gli stessi siano preventivamente riconosciuti, se possibile, dall'a.g.o. stessa.

Il periodo del corso legale di laurea è riscattabile a condizione che sia stato riscattato presso l'a.g.o.. A tal fine l'iscritto in servizio dovrà versare al Fondo l'eventuale differenza tra l'importo occorrente per il riscatto di tale periodo presso l'a.g.o. e l'ammontare dei contributi commisurato alla retribuzione pensionabile goduta alla data della domanda, relativa al periodo da riscattare e in base all'aliquota contributiva complessiva vigente presso il Fondo esonerato alla data del 31 dicembre 1990.

I periodi di iscrizione al Fondo, eventualmente scoperti di contribuzione, possono essere riscattati, a domanda dell'iscritto in servizio, secondo le medesime modalità di computo di cui al comma precedente, sempreché gli stessi siano già stati riscattati presso l'a.g.o..

Possono altresì essere riscattati periodi di iscrizione al Fondo scoperti di contribuzione, non riscattabili presso l'a.g.o.; in tale ultimo caso

l'onere viene determinato tenendo conto dell'aliquota contributiva complessiva vigente al 31 dicembre 1990.

Modalità e criteri di rateazione degli oneri conseguenti ai riscatti sono stabiliti dal Consiglio.

Articolo 5

Gli iscritti in servizio manterranno la partecipazione al Fondo anche quando per esigenze di mobilità interaziendale, a seguito di sostituzione del datore di lavoro originario, passino alle dipendenze di altre Aziende, ovvero alle dipendenze della Fondazione CRT o sue Società strumentali.

Agli iscritti in servizio, trasferiti per effetto di accordi collettivi alle dipendenze di aziende non facenti parte del gruppo, é data facoltà di proseguire volontariamente la partecipazione al fondo secondo le previsioni dei suddetti accordi.

Nei confronti del Fondo, fermo quanto previsto dallo Statuto e dalle fonti istitutive in materia di contribuzione, le Aziende e le Società sono tenute a:

- a) comunicare tutti i dati dei rispettivi Dipendenti iscritti al Fondo stesso necessari per la gestione delle rispettive posizioni previdenziali;
- b) comunicare per i citati Dipendenti, con le stesse scadenze dei prelievi contributivi, le rispettive retribuzioni imponibili ed i contributi dovuti al Fondo, ripartiti fra le quote a carico dell'Azienda e quelle a carico dell'iscritto;
- c) fornire a richiesta del Fondo ogni altro dato che di volta in volta si rendesse necessario.

Le Aziende e le Società devono versare al Fondo l'onere previsto a carico del datore di lavoro e del lavoratore per il Fondo stesso e a richiedere le informazioni necessarie per la gestione della posizione individuale previdenziale.

TITOLO II AMMINISTRAZIONE

Articolo 6

Gli organi del Fondo sono:

- il Presidente;
- il Consiglio;
- il Collegio;
- il Responsabile.

I membri di tali organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili a norma degli articoli 8 e 11.

Gli stessi devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 7

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo, convoca e presiede il Consiglio e firma i documenti che comportano impegni per il Fondo.

Nei casi di comprovata urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, i quali saranno portati a conoscenza dell'organo deliberante alla prima adunanza utile, da convocarsi non oltre il mese successivo alla data di adozione del provvedimento.

Dei provvedimenti di urgenza verrà data preventiva comunicazione ai Consiglieri ed ai Sindaci, ove reperibili.

Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente del Fondo.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio che li sceglie tra i suoi membri rispettivamente e a turno tra i propri componenti in rappresentanza delle Aziende e quelli in rappresentanza degli iscritti o degli iscritti in quiescenza.

Qualora il Presidente sia scelto fra i rappresentanti delle Aziende, il Vice Presidente sarà scelto fra i rappresentanti degli iscritti o degli iscritti in quiescenza e viceversa.

Articolo 8

Il Consiglio è composto da dodici membri, dei quali:

- a) due nominati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- b) due nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda del Gruppo, esclusa la Capogruppo, con il maggior numero di iscritti;
- c) due nominati, uno ciascuno, dagli Organi competenti delle due Aziende diverse da quelle elencate ai punti precedenti che seguono per

maggior numero di iscritti;

d) cinque eletti dagli iscritti in servizio, a norma del successivo articolo 12 comma 4;

e) uno eletto dagli iscritti in quiescenza, a norma dell'articolo 12 comma 7.

I Consiglieri sono rieleggibili al massimo per 3 mandati consecutivi.

Articolo 9

Il Consiglio ha tutti i poteri per la gestione del Fondo ed in particolare delibera:

- sui rendiconti annuali;
- sugli investimenti del patrimonio;
- sul regolamento del Fondo, da sottoporre ove richiesto, all'approvazione della Commissione;
- sulle modificazioni dello Statuto del Fondo, da sottoporre ove richiesto all'approvazione della Commissione;
- sulla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 ultimo comma e adotta ove del caso i necessari provvedimenti ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
- sulla nomina del Responsabile.

Lo Statuto può essere modificato solo per deliberazione concorde:

1) dei Consigli di Amministrazione della Capogruppo e delle altre Aziende complessivamente raggruppanti almeno il 50% più uno degli iscritti in servizio;

2) del Consiglio;

3) degli iscritti in servizio ed in quiescenza mediante referendum a maggioranza dei votanti.

Il Consiglio provvede ad indire il referendum di cui al precedente punto 3), a stabilirne le modalità di effettuazione con apposito regolamento e a nominare il Comitato elettorale.

Sono soggette unicamente a ratifica dei Consigli di Amministrazione delle Aziende (con le modalità in precedenza indicate) e del Fondo, e non è quindi richiesta l'approvazione degli iscritti mediante referendum, gli adeguamenti dello statuto derivanti da norme di legge o da richieste degli Organi di Vigilanza nonché quelli derivanti da accordi aziendali stipulati su demando di norme di legge. Per questi ultimi, la ratifica da parte del Consiglio deve avvenire a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti.

Ogni modificazione allo Statuto validamente deliberata obbliga tutte le Aziende e le Società.

Le modifiche statutarie vanno in ogni caso sottoposte alla Commissione, con le modalità da quest'ultima stabilite.

I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e

dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più consiglieri.

Nei confronti dei Consiglieri si applicano le disposizioni dall' articolo 2391 all'articolo 2395 e 2629 bis del Codice civile.

Articolo 10

Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni semestre ed in adunanza straordinaria, entro 30 giorni dalla richiesta, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta dal Collegio, dalla Commissione o da almeno tre membri del Consiglio medesimo.

I membri del Consiglio sono convocati dal Presidente mediante invito personale con lettera raccomandata da inviare almeno dieci giorni prima della adunanza.

L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della adunanza.

Nel caso di urgenza, l'invito può essere inviato per le vie brevi (telegramma, telefono, fax, e-mail, e altri strumenti ritenuti idonei) almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno otto membri, dei quali almeno quattro rappresentanti le Aziende e almeno quattro rappresentanti gli iscritti in servizio e/o in quiescenza.

Il Consiglio delibera, salvo quanto diversamente previsto, a maggioranza dei presenti.

I verbali delle adunanze sono trascritti nell'apposito libro dei verbali e sono firmati dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza nominato dal Consiglio.

L'accesso ai verbali delle adunanze ovvero alle deliberazioni del Consiglio è regolato dal complesso delle norme di legge in materia, tempo per tempo vigente.

In caso di comprovata necessità, il Consiglio, su autorizzazione del Presidente, si riunisce anche in forma di "video conference". In tal caso il Presidente, il Responsabile ed il Segretario devono essere presenti nel luogo dell'adunanza consiliare.

Articolo 11

Il Collegio è composto da tre componenti effettivi, aventi i requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti tempo per tempo, dei quali:

- a) uno nominato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- b) uno in rappresentanza degli iscritti in servizio, dagli stessi designato mediante elezione a norma del successivo articolo 12 comma 4;
- c) uno designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Collegio è presieduto dal Sindaco con maggiore anzianità di iscrizione al Registro dei revisori contabili e a parità di anzianità più anziano di età.

Con le stesse modalità adottate per i Sindaci effettivi, saranno nominati i sindaci supplenti.

Il Collegio controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio è attribuita, la funzione di controllo contabile a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile e del Decreto e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili.

Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla Commissione eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla Commissione eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Commissione sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio, decadono.

I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili in solido con i Consiglieri per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata

dall'articolo 2407 del Codice Civile.

Le relazioni e i verbali delle adunanze del Collegio sono trascritti sull'apposito libro dei verbali e sottoscritti dai partecipanti alla adunanza.

Articolo 12

Le designazioni dei rappresentanti delle Aziende e l'elezione degli altri membri del Consiglio e del Collegio devono essere fatte entro il mese precedente lo scadere del triennio di durata di tali organi.

I membri del Consiglio e del Collegio, che nel corso del triennio decadono dalla carica, per qualsiasi motivo, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali essi vennero nominati.

I membri dei predetti organi nominati nel corso del triennio durano in carica fino alla scadenza del triennio stesso.

L'elezione dei membri rappresentanti degli iscritti in servizio negli organi predetti è fatta dagli stessi, mediante votazione per scrutinio segreto, secondo un regolamento definito dal Consiglio.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Fondo e successivamente il più anziano di età.

La risoluzione del rapporto di lavoro con le Aziende o le Società comporta la decadenza dalla carica di Consigliere del Fondo ovvero dall'ufficio di Sindaco per i membri eletti in rappresentanza degli iscritti in servizio.

L'elezione del membro rappresentante degli iscritti in quiescenza nel Consiglio, è fatta dagli iscritti in quiescenza del Fondo, mediante votazione per scrutinio segreto, anche per mezzo postale, secondo il regolamento suddetto. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato più anziano.

La perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico dei componenti gli organi del Fondo.

Le elezioni dei membri del Consiglio e del Collegio sono riferite agli elenchi nominativi forniti dal Fondo e aggiornati a non più di trenta giorni prima della data delle elezioni.

Articolo 13

Il Consiglio nomina il Responsabile che dura in carica, salvo revoca, fino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato.

Il Responsabile deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e

incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. Il venir meno dei requisiti suddetti comporta la decadenza dall'incarico. Il Consiglio deve accertare il possesso in capo al Responsabile dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Responsabile svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente; assiste e riferisce direttamente al Consiglio sui risultati della propria attività, inclusi i rapporti intrattenuti con la Commissione. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2396 del codice civile.

Spetta in particolare al Responsabile:

- a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo in ottemperanza alle scelte del Consiglio;
- c) inviare alla Commissione, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo ed ogni altra comunicazione prevista dalla normativa tempo per tempo vigente;
- d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.

TITOLO III PRESTAZIONI

Articolo 14

La pensione diretta spetta all'iscritto, cessato dal servizio presso le Aziende o le Società nei seguenti casi:

- 1) alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio per vecchiaia o per anzianità da parte dell'a.g.o., secondo le norme tempo per tempo vigenti, sempreché l'iscritto abbia maturato presso il Fondo i requisiti tempo per tempo vigenti per la pensione di vecchiaia o di anzianità a carico dell'a.g.o. alla cessazione dal servizio;
- 2) dopo almeno 60 mesi di contribuzione al Fondo nel caso di inabilità o di invalidità al lavoro riconosciuta dall'a.g.o.

La pensione diretta ai sensi dei precedenti commi ha decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale si verifica l'evento che ne determina la liquidazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

Articolo 15

Requisiti costitutivi per l'accesso alle prestazioni di invalidità e inabilità, sono il godimento di una prestazione di invalidità o di inabilità a carico dell'a.g.o. e la cessazione dal rapporto di lavoro.

L'iscritto in servizio o quiescenza, a richiesta del Fondo, dovrà porre in atto tutte le iniziative utili al riconoscimento o al mantenimento delle prestazioni di inabilità o di invalidità presso l'a.g.o.

La mancata osservanza di quanto previsto al comma precedente comporterà la sospensione delle prestazioni del Fondo.

L'eventuale revisione dello stato invalidante da parte dell'a.g.o., successivo all'acquisizione della prestazione di invalidità a carico del Fondo, non pregiudica il diritto alla prestazione, già acquisito, da parte del Fondo, salvo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3.

Articolo 16

Il diritto alle prestazioni previste in favore dei superstiti è regolamentato secondo la normativa tempo per tempo vigente presso l'a.g.o.

Al coniuge superstite che cessi dal diritto a pensione per sopravvenuto matrimonio, il Fondo erogherà una indennità pari a 2 annualità della pensione effettivamente percepita a titolo di integrazione.

Articolo 17

L'ammontare annuo del trattamento complessivo di pensione diretta è

determinato dalla somma:

A) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, pari ad 1/35 del 75% della retribuzione pensionabile, di cui al successivo articolo 31, percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione, sino a 35 anni di contribuzione (le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi; le frazioni di mese non saranno utilizzate); tale percentuale, per ogni anno di servizio prestato, in eccedenza al 35° anno, viene maggiorato di un 1% fino a raggiungere un massimo di 80% dopo 40 anni di contribuzione;

B) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive maturate presso il Fondo nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 determinata secondo le norme dettate dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni e integrazioni;

C) della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1996 calcolata con le norme tempo per tempo vigenti presso l'a.g.o..

A norma dell'articolo 4, punto 2 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 357, la quota di pensione a carico del Fondo viene determinata come differenza tra il trattamento complessivo e la pensione o quota di pensione a carico dell'a.g.o.

Articolo 18

Ai fini dell'erogazione della prestazione a carico del Fondo l'iscritto dovrà presentare, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, domanda di pensione al Fondo e all'Inps.

I superstiti che a norma del precedente articolo 16 hanno diritto a prestazioni del Fondo devono presentare domanda di pensione al Fondo e all'Inps.

E' fatto obbligo all'iscritto in servizio o in quiescenza, di effettuare tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa la sottoscrizione, a richiesta del Fondo, della domanda di prosecuzione volontaria della assicurazione obbligatoria, per ottenere la liquidazione della prestazione a.g.o. nella misura più elevata consentita dalle disposizioni legislative.

E' fatto altresì obbligo all'iscritto in servizio o in quiescenza, a domanda del Fondo di optare, ai sensi della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, per il sistema di calcolo contributivo, fatto salvo quanto complessivamente spettante secondo il sistema di calcolo retributivo tempo per tempo applicabile.

La mancata osservanza di quanto previsto ai commi precedenti comporterà la sospensione delle prestazioni del Fondo.

Le prestazioni del Fondo sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico dell'a.g.o..

Articolo 19

Le prestazioni del Fondo erogate sotto forma di rendita periodica sono soggette alla disciplina disposta dalle norme sul divieto di cumulo tempo per tempo vigenti presso l'a.g.o..

Articolo 20

A domanda dell'iscritto in quiescenza potrà essere liquidata in capitale una quota del trattamento integrativo iniziale di pensione erogato e posto a carico del Fondo, in misura non superiore ai limiti previsti tempo per tempo dalle norme di legge e comunque nei limiti del 20% del trattamento complessivo.

Il capitale liquidabile ai sensi del comma precedente è calcolato secondo i coefficienti di cui alla specifica tabella allegata al presente Statuto.

Le variazioni di cui al successivo articolo 25 vengono applicate solo sul trattamento complessivo residuo.

La domanda di liquidazione in capitale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo.

Articolo 21

L'assegno per il nucleo familiare è erogato in conformità e nelle stesse misure previste dalla normativa dell' a.g.o., solo ed in quanto non a carico, in tutto o in parte, dell' a.g.o. stessa.

Articolo 22

L'ammontare annuo dei trattamenti di cui all'articolo 14 punto 2) è calcolato con il medesimo meccanismo di cui al precedente articolo 17. L'ammontare annuo complessivo del trattamento di cui all'articolo 16 erogato in favore di superstiti di iscritti in servizio è calcolato con il meccanismo di cui al precedente articolo 17, ripartendo il medesimo importo complessivo, tra gli aventi diritto secondo le norme tempo per tempo vigenti presso l'a.g.o..

Articolo 23

L'inabilità o l'invalidità si considerano dipendenti da cause di servizio quando il servizio medesimo ne abbia costituito la causa unica, diretta e immediata.

Articolo 24

La pensione annua è corrisposta in 13 rate, dodici entro la fine di ciascun mese e la tredicesima nel mese di dicembre.

Articolo 25

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 357, il trattamento complessivo di pensione è periodicamente aggiornato con gli stessi criteri, modalità e tempi utilizzati, tempo per tempo, dall'a.g.o. per la perequazione automatica della pensione.

Articolo 26

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con le Aziende o le Società, senza maturazione di alcun diritto alle prestazioni previste dal presente Statuto, l'iscritto, a seguito di idonea domanda, da presentare entro sei mesi dalla cessazione:

1) In caso di recesso senza trasferimento ad altro fondo complementare, potrà:

1.1) ottenere la restituzione di un importo pari alla somma dei contributi versati dall'iscritto, del 25% dei contributi versati in favore del medesimo a partire dal 1° gennaio 1991 e la rivalutazione degli stessi sulla base del tasso tecnico tempo per tempo vigente;

1.2) mantenere la posizione presso il Fondo, se in possesso di una anzianità contributiva minima pari ad almeno 20 anni, con diritto ad una prestazione integrativa differita al momento della liquidazione della pensione a carico dell'a.g.o.

2) In caso di recesso con contestuale trasferimento ad altro fondo complementare sarà trasferita presso il nuovo fondo, secondo le modalità amministrative e contabili determinate dalle normative generali in materia, la posizione previdenziale il cui importo sarà individuato attuarialmente in sede di bilancio tecnico; tale importo non potrà comunque essere inferiore alla somma:

2.1) dei contributi versati dall'iscritto a partire dal 1° gennaio 1991 e rivalutazione degli stessi sulla base del tasso tecnico tempo per tempo vigente;

2.2) del 75% dei contributi versati in favore dell'iscritto dal 1° gennaio 1991 e rivalutazione degli stessi sulla base del tasso tecnico tempo per tempo vigente.

3) In caso di trasferimento presso altro fondo pensione complementare, operato ai sensi dell'articolo 14 del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, verrà meno l'obbligo per le Aziende e per le Società, da tale momento, di versare la contribuzione posta a proprio carico e verrà trasferita la posizione previdenziale secondo quanto previsto al precedente punto 2).

TITOLO IV FINANZIAMENTO E GESTIONE

Articolo 27

La Capogruppo assicura la continuità operativa del Fondo, fornendo gratuitamente il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per l'amministrazione autonoma del Fondo, escluse le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, come da Statuto in vigore alla data del 30 giugno 2002, rivalendosi "pro quota" di tali oneri nei riguardi delle Aziende o delle Società che abbiano propri Dipendenti iscritti al Fondo stesso, proporzionalmente, in ragione del numero dei Dipendenti anzidetti.

Articolo 28

Le entrate del Fondo sono costituite:

- a) dai contributi di cui all'articolo 29;
- b) dai redditi del patrimonio;
- c) dalle eventuali contribuzioni straordinarie ed integrative effettuate dalle Aziende o dalle Società e dagli iscritti;
- d) dagli altri eventuali proventi che a giusto titolo pervengano al Fondo.

Articolo 29

Il Fondo è finanziato sulla base del sistema attuariale della capitalizzazione collettiva, con riferimento all'intero periodo necessario per l'estinzione delle prestazioni in favore dell'ultimo avente diritto, tenendo conto degli avanzi o dei disavanzi esistenti.

La determinazione del valore della riserva matematica generale viene effettuata ogni tre anni, ovvero laddove il Consiglio ne ravvisi la necessità, mediante compilazione del bilancio tecnico.

L'aliquota contributiva di equilibrio è a carico delle Aziende, delle Società e degli iscritti.

Al fine di garantire il trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 357, così come modificato dalle leggi tempo per tempo vigenti, i contributi posti complessivamente a carico degli iscritti non potranno essere superiori a quelli tempo per tempo previsti dall'a.g.o. a carico della generalità dei lavoratori.

L'aliquota contributiva, così determinata, sarà applicata a far tempo dal mese successivo alla delibera di approvazione del bilancio tecnico.

Dopo la compilazione di ogni bilancio tecnico, il valore della riserva matematica dei pensionati è riportato nel rendiconto annuale sostituendolo al corrispondente valore iscritto nel rendiconto

precedente. La differenza risultante, se attiva, è imputata ad una partita patrimoniale denominata "riserve tecniche di garanzia" destinata anche a concorrere al ripianamento di eventuali successivi disavanzi tecnici.

Copia dei bilanci tecnici è inviata alla Commissione.

Articolo 30

L'aliquota contributiva tempo per tempo vigente è applicata alla retribuzione pensionabile di ciascun iscritto percepita mensilmente, definita come nel successivo articolo.

Articolo 31

A decorrere dal 1° gennaio 1997, agli effetti dell'applicazione dell'aliquota contributiva e della determinazione dell'importo del trattamento complessivo di pensione, si considera retribuzione pensionabile quella composta dalle seguenti voci laddove spettanti:

- 1) paga base;
- 2) indennità di grado, funzione o dirigenti;
- 3) indennità di tram;
- 4) indennità di mensa;
- 5) indennità di:
 - reggenza
 - autisti
 - macchine
 - rischio
 - sotterraneo
 - EAD
 - iscrizione albo professionale
 - laurea
- 6) scatti biennali di anzianità;
- 7) differenza aziendale;
- 8) integrazione indennità dirigenti ex intesa 1986;
- 9) scala mobile;
- 10) indennità di rappresentanza;
- 11) assegni ad personam laddove definiti utili ai fini pensionistici;
- 12) trattamento legato alla permanenza nel grado per impiegati di grado I e subalterni di grado I;
- 13) automatismo economico per il personale ausiliario;
- 14) premio di rendimento, al netto dell'eventuale maggiorazione e delle quote collegate
all'andamento aziendale;
- 15) gratifica natalizia;
- 16) quattordicesima mensilità;

17) erogazione ex articolo 54 CIA 30.6.92 per il personale non direttivo;

18) erogazione ex articolo 23 CIA 30.6.92 per il personale direttivo;

19) erogazione ex articolo 21 CIA 30.6.92 per il personale direttivo;

20) ex protocollo di intesa 31.7.92;

qualunque altra voce espressamente prevista imponibile, ai fini del presente Statuto, da accordi o contratti collettivi nazionali e aziendali.

Le Aziende e le Società sono tenute a comunicare annualmente al Fondo per ciascuno dei relativi iscritti il trattamento economico lordo corrisposto ai medesimi e comprensivo di tutti gli elementi comunque assoggettabili a contribuzione a norma del presente articolo.

In deroga a quanto previsto nei commi precedenti qualora il rapporto di lavoro, instaurato con ente diverso dalle Aziende ai sensi dell'articolo 5, sia disciplinato da:

- normativa italiana, la retribuzione imponibile sarà pari all'imponibile TFR;
- normativa estera, la retribuzione imponibile figurativa sarà determinata anno per anno dal Consiglio con delibera adottata a maggioranza dei 3/4 dei componenti.

Articolo 32

Le disponibilità del Fondo possono essere investite in:

1) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie e titoli ad esse equiparati, o titoli emessi dalle Aziende;

2) depositi fruttiferi presso le Aziende;

3) azioni o quote con diritto di voto, quote di fondi di investimento, obbligazioni e obbligazioni convertibili emesse da primarie società nazionali ed estere quotate in borsa;

4) beni immobili anche sotto forma di quote sociali o quote di fondi comuni di investimento;

5) altri eventuali modi consentiti dalle normative legislative e regolamentari in materia.

Gli investimenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) non potranno essere complessivamente inferiori al 20% dell'ammontare della Riserva Matematica delle pensioni, determinata come previsto all'articolo 29.

Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 6, comma 13, del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli investimenti di cui al punto 3), non potranno essere di valore superiore al 20% del patrimonio del Fondo.

Tale limite potrà essere superato dal Consiglio con delibera adottata a maggioranza dei 3/4 dei componenti.

In ogni caso, i limiti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 dovranno essere adeguati alle norme tempo per tempo vigenti in materia.

Articolo 33

L'esercizio finanziario del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio finanziario è compilato un rendiconto sul quale, vista la relazione del Collegio, delibera il Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Entro 30 giorni dalla sua approvazione, un esemplare del rendiconto, corredato dalla relazione illustrativa e da quella del Collegio, è inviato alla Commissione.

TITOLO V DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Articolo 34

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 14 punto 1), la pensione diretta di anzianità spetta inoltre – a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta e comunque non prima della decorrenza della pensione a.g.o. - quando:

l'iscritto, avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità presso l'a.g.o. alla data di cessazione del rapporto di lavoro, abbia maturato alla stessa data, presso il Fondo, il requisito contributivo minimo previsto tempo per tempo per l'accesso alle prestazioni di vecchiaia a carico dell'a.g.o.;

l'iscritto, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, abbia maturato presso il Fondo il requisito contributivo minimo previsto tempo per tempo per l'accesso alle prestazioni di vecchiaia a carico dell'a.g.o. e presso l'a.g.o. il solo requisito contributivo previsto tempo per tempo per l'accesso alle prestazioni di anzianità a carico dell'a.g.o. stessa.

La determinazione della prestazione avverrà con i criteri previsti al precedente articolo 17 come integrato dagli articoli 35 e 36.

Articolo 35

Per i periodi contributivi sino al 31 dicembre 1995, l'ammontare del trattamento di pensione diretta di cui all'articolo 17 comma 1 punti a) e b), è integrato da una somma pari alla eventuale differenza tra:

- l'importo relativo al totale delle anzianità contributive acquisite al 31 dicembre 1995 pari ad $\frac{1}{35}$ del 75% della retribuzione pensionabile, di cui all'articolo 31, percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione, sino a 35 anni di contribuzione; tale percentuale, per ogni anno di anzianità contributiva eccedente i 35 anni, viene maggiorato di un 1% fino a raggiungere un massimo dell'80% dopo 40 anni di contribuzione; le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi, non si terrà conto delle frazioni di mese.
- l'importo relativo alle stesse anzianità calcolato come previsto nel precedente articolo 17 comma 1 punti a) e b) .

Articolo 36

Per i trattamenti a carico del Fondo conseguenti a cessazione dal servizio intervenuta successivamente al 31 dicembre 1997, l'ammontare della prestazione dei trattamenti di cui agli articoli 14 punto 1) e 34 sarà integrato dalla differenza tra il maggiore degli importi derivanti dalla somma di cui ai successivi punti 1) e 2) e dalla

somma di cui ai successivi punti 3) e 4) e quanto spettante sulla base delle previsioni di cui all'articolo 17 e all'articolo 35:

1) quota di pensione corrisposta dall'a.g.o. rapportata ai periodi di contribuzione utili presso il fondo;

2) quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate presso il Fondo alla data del raggiungimento del primo requisito utile alla prestazione di vecchiaia o anzianità a carico dell'a.g.o., e comunque non superiore a 38 anni, calcolato secondo le disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

3) quota di pensione per i periodi relativi alle anzianità contributive maturate presso il Fondo alla data del 31 dicembre 1995, calcolata secondo le disposizioni di cui ai precedenti articolo 17 punti a) e b) e articolo 35.

4) quota di pensione per i periodi relativi alle anzianità contributive maturate presso il Fondo dal 1 gennaio 1996 pari alla somma della quota di pensione calcolata secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 17 punto c), e della quota di pensione relativa ai medesimi periodi di contribuzione secondo le disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

Sulla retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 31, percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione, verranno applicate le seguenti aliquote per ogni anno di contribuzione utile (le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi; le frazioni di mese non saranno utilizzate):

per i periodi obbligatori calcolati con il sistema retributivo

- 0,35% fino ad € 30.987,41
- 0,21% da € 30.987,41 ad € 41.316,55
- 0,14% oltre € 41.316,55

per i periodi obbligatori calcolati con il sistema contributivo

- 0,45% fino ad € 30.987,41
- 0,27% da € 30.987,41 ad € 41.316,55
- 0,18% oltre € 41.316,55.

La prestazione relativa ai soli periodi obbligatori calcolati con il sistema contributivo, derivante dall'applicazione del precedente comma sarà incrementata o decrementata in relazione all'età anagrafica posseduta al momento della decorrenza della prestazione a carico dell'a.g.o. nelle seguenti misure:

- + 50% a 57 anni
- + 37,5% a 58 anni
- + 25% a 59 anni
- + 12,5% a 60 anni
- 0% a 61 anni
- 12,5% a 62 anni
- 25% a 63 anni
- 37,5% a 64 anni
- 50% a 65 anni

Gli importi delle fasce sui quali vengono applicate le aliquote di rendimento di cui al comma 2 saranno rivalutati annualmente a far data dal 1° gennaio 1998 secondo i sistemi previsti tempo per tempo presso l'a.g.o. per la rivalutazione dei tetti retributivi.

Per i trattamenti a carico del Fondo conseguenti a cessazione dal servizio intervenuta tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1997, si procederà alla riliquidazione della prestazione, sulla base dei criteri di calcolo stabiliti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sulla retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 31 percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione, per ogni anno di contribuzione utile (le frazioni di anno saranno proporzionalmente conteggiate in mesi e le frazioni di mese non saranno utilizzate), verranno applicate le seguenti aliquote e fasce di retribuzione:

- 0,25% fino ad € 20.658,28
- 0,15% da € 20.658,28 ad € 41.316,55
- 0,10% oltre € 41.316,55.

L'ammontare annuo dei trattamenti di cui al precedente articolo 26 punto 1.2 è determinato sulla base delle anzianità contributive maturate presso il Fondo alla data di cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza dalla data del raggiungimento del primo requisito utile alla prestazione di vecchiaia o anzianità a carico dell'a.g.o., e per un'anzianità comunque non superiore a 38 anni, applicando, sulla retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 31 percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione e rivalutata con i criteri per l'adeguamento dei tetti retributivi, per ogni anno di contribuzione utile (le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi; le frazioni di mese non saranno utilizzate), le aliquote e gli importi delle fasce ed i criteri di cui al comma precedente.

Articolo 37

Per la liquidazione delle pensioni di reversibilità di cui all'articolo 16, in caso di liquidazione in capitale di parte del trattamento complessivo diretto, le percentuali previste tempo per tempo dall'a.g.o. sono applicate:

1) sulla pensione originaria spettante all'iscritto prima della conversione in capitale

2) sui successivi aumenti effettivamente intervenuti sulla pensione in pagamento all'iscritto in quiescenza.

I limiti di reddito del beneficiario di cui alla tabella F allegata alla Legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni sono aumentati in misura pari al 50%.

In caso di morte dell'iscritto in servizio, senza aventi diritto alla prestazione di cui all'articolo 16, gli eredi ovvero i diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, potranno ottenere la restituzione di un importo determinato ai sensi dell'articolo 26 comma 1 punto 1.1). In mancanza di tali soggetti la somma così determinata resta acquisita al Fondo.

In caso di morte dell'iscritto in servizio, agli effetti della determinazione dell'importo della pensione spettante ai superstiti, si applica la maggiorazione prevista dall'articolo 38 comma 1, lettera a); qualora la morte dipenda invece da cause di servizio si applica la maggiorazione prevista ai commi 1, lettera b) e 3 dell'articolo 38.

Articolo 38

L'ammontare annuo dei trattamenti di cui all'articolo 14 punto due è calcolato:

a) per le prestazioni di invalidità, con il meccanismo di cui ai precedenti articoli 17, 35 e 36 con la maggiorazione convenzionale dei periodi contributivi utili del 50%, fino a raggiungere un massimo di 35 anni di contribuzione complessiva; tale maggiorazione non potrà comunque superare la contribuzione massima che l'avente diritto avrebbe potuto maturare se avesse continuato a prestare regolare servizio fino al 60° anno di età.

b) per le prestazioni di inabilità, con il meccanismo di cui ai precedenti articoli 17, 35 e 36 con la maggiorazione convenzionale dei periodi contributivi utili pari al periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di compimento del 60° anno di età, per una anzianità contributiva massima che non potrà comunque superare i 35 anni.

I periodi di maggiorazione convenzionale saranno conteggiati con il sistema di calcolo previsto per le anzianità maturate o teoricamente maturabili dalla data di erogazione della pensione di invalidità o

inabilità.

Quando l'inabilità o l'invalidità dipendano da causa di servizio presso le Aziende o le Società, si liquida una pensione diretta di importo corrispondente ad un periodo massimo di contribuzione convenzionale commisurato come al comma precedente lettera b) e si sviluppa la carriera economica, per il periodo aggiuntivo, nel grado ricoperto al momento di sopravvenienza dell'inabilità o invalidità.

Articolo 39

Per le pensioni dirette aventi decorrenza dal 1° gennaio 1991, semprechè non abbiano dall'origine comportato prestazioni sostitutive a carico del Fondo, l'integrazione a carico del Fondo non sarà inferiore ad $\frac{1}{35}$ di $\frac{1}{3}$ della prestazione minima erogata tempo per tempo dall'Inps per anzianità superiori a 780 contributi settimanali, per ogni anno di contribuzione al fondo sino ad un massimo di 35 anni di contribuzione (le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi; le frazioni di mese non saranno utilizzate).

La previsione di cui al comma precedente sarà applicata anche in favore del titolari di pensioni al superstiti, parametrando la stessa alle rispettive quote.

Alle pensioni con decorrenza originaria anteriore al 1° gennaio 1991, sarà estesa l'integrazione di cui ai commi 1 e 2, semprechè al momento del pensionamento siano stati raggiunti i requisiti minimi di vecchiaia o di anzianità tempo per tempo previsti per l'a.g.o..

Articolo 40

A decorrere dal 1° gennaio 1997, ai sensi del comma 3 dell'articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che permette di gestire diversamente gli esuberi di personale derivanti da processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale per gli iscritti ai regimi integrativi aziendali di cui al Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n. 357, e dei conseguenti accordi aziendali intervenuti in materia, una contribuzione a carico delle Aziende e delle Società individuata nella misura dell'1,7%, applicata alla retribuzione pensionabile di ciascun iscritto percepita mensilmente, definita al precedente articolo 31, è destinata, in presenza di esuberi di personale, a finanziare l'erogazione in favore degli iscritti, su loro espressa domanda, di trattamenti anticipati rispetto ai requisiti tempo per tempo previsti per il diritto alle prestazioni a carico dell'Inps.

In presenza di mutamenti normativi che incidano direttamente o indirettamente sul sistema previdenziale di cui al presente Statuto, ovvero qualora l'aliquota individuata dai bilanci tecnici risultasse inferiore a quanto stabilito al precedente comma, la contribuzione di

cui al comma precedente verrà proporzionalmente ridotta o sospesa, in attesa delle determinazioni adottate tramite contrattazione collettiva. Inalterate le previsioni di cui ai seguenti commi, le modalità di accesso ai predetti trattamenti anticipati dovranno essere concordati nell'ambito di specifici accordi aziendali.

L'accesso alle prestazioni di cui al comma 1, è limitato agli iscritti in possesso di almeno 30 anni di contribuzione al Fondo; a tal fine verranno considerati utili i periodi di contribuzione derivanti da:

effettiva attività lavorativa presso le Aziende o le Società;

periodi di iscrizione al Fondo non coperti da contribuzione e riscattati ai sensi del precedente articolo 4;

periodi ricongiunti ai sensi della Legge 29/79 limitatamente ai periodi contributivi derivanti da effettiva attività lavorativa;

periodi riconosciuti validi ai sensi della Legge 1204/71.

Potranno altresì accedere alle prestazioni anticipate di cui al comma 1 gli iscritti in possesso di un minimo di contribuzione al Fondo pari a quello tempo per tempo vigente presso l'a.g.o. per le pensioni di vecchiaia ed in possesso dell'età anagrafica di 55 anni se donne ovvero 60 anni se uomini.

In ogni caso il periodo intercorrente tra il momento della liquidazione della prestazione di cui al presente articolo e il momento della liquidazione della pensione a carico dell'a.g.o. non potrà avere durata superiore a 15 anni.

La misura delle prestazioni anticipate sarà così determinata:

1. per i periodi utili conteggiati con il sistema retributivo utilizzando il sistema di computo vigente presso l'a.g.o. applicato sulla retribuzione annua imponibile per il Fondo in base alle norme tempo per tempo vigenti; l'ammontare così individuato sarà abbattuto nella misura del 5% laddove, per quanto concerne la tassazione delle rendite, si benefici di agevolazioni fiscali; l'aliquota di rendimento relativa alla prima fascia di retribuzione pensionabile sarà aumentata dello 0,14 rispetto all'aliquota di rendimento applicata tempo per tempo nell'a.g.o.; le aliquote relative alle fasce di reddito successive saranno aumentate in proporzione.

2. per i periodi utili conteggiati con il sistema contributivo utilizzando i divisori di cui alla tabella allegata.

Al momento della liquidazione del trattamento obbligatorio a carico dell'a.g.o., il percettore delle prestazioni di cui al presente articolo conserverà a titolo di integrazione, l'eventuale differenza tra la pensione in pagamento e quella calcolata dall'a.g.o. con riferimento al medesimo periodo contributivo; eventuali effetti sulla determinazione delle prestazioni derivanti da rapporti di lavoro instaurati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con le Aziende o le Società saranno opportunamente neutralizzati.

L'accesso alle prestazioni sostitutive di cui al presente articolo potrà avvenire esclusivamente entro un arco temporale di 10 anni, e ai sensi di apposito regolamento rinveniente da accordo sindacale.

E' fatto obbligo all'iscritto in quiescenza, pena il non accoglimento della domanda di cui al 1° comma del precedente articolo 20, di autorizzare la Banca, quale soggetto erogatore, a trattenere all'iscritto in quiescenza e a versare al Fondo la quota di pensione eccedente già percepita per effetto della eventuale capitalizzazione di parte della pensione, qualora il trattamento complessivo dovesse risultare inferiore alla pensione liquidata dall'a.g.o., per il periodo di contribuzione al Fondo.

L'iscritto in quiescenza titolare di prestazione sostitutiva a carico del Fondo dovrà porre in atto tutti gli adempimenti necessari ivi compresa la sottoscrizione, che costituirà condizione di accoglimento della domanda, di richiesta di contribuzione volontaria all'a.g.o., al fine di ottenere la liquidazione della prestazione a.g.o. nella misura più elevata e nei tempi più ristretti possibili nel rispetto delle norme vigenti tempo per tempo presso l'a.g.o..

I beneficiari delle sovraesposte previsioni hanno l'obbligo di:

- comunicare l'eventuale sussistenza di ulteriori periodi di contribuzione successiva alla data di cessazione ovvero antecedente la data di iscrizione al Fondo;
- comunicare al Fondo la maturazione dei requisiti utili per poter richiedere un trattamento di pensione principale obbligatoria, fornendo la necessaria documentazione;
- richiedere immediatamente alla prima data utile la liquidazione della prestazione a carico dell'a.g.o.;
- comunicare tempestivamente eventuali ulteriori contribuzioni utili al raggiungimento dei requisiti di pensione a.g.o.;

Il Fondo sospenderà l'erogazione delle prestazioni qualora l'iscritto in quiescenza non adempia agli obblighi di cui al comma precedente.

La quota di pensione a carico del Fondo conservata a titolo di integrazione di cui al precedente comma 7 sarà diminuita in misura pari all'eventuale incremento della pensione obbligatoria derivante da contribuzione volontaria i cui oneri non siano posti a carico dell'interessato.

Le contribuzioni e gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi saranno evidenziate nell'ambito di una separata evidenza contabile all'interno del Bilancio del Fondo.

L'aliquota contributiva a carico delle Aziende e delle Società derivante da quanto previsto dal presente articolo potrà, a richiesta della Capogruppo, e a fronte di appositi versamenti di capitale, essere in ogni tempo diminuita ad invarianza attuariale.

Articolo 41

Ulteriori prestazioni anticipate, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 40 potranno essere erogate su richiesta della Capogruppo e delle singole Aziende.

I criteri per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo saranno definiti dalla Capogruppo.

Tutti gli oneri derivanti da quanto previsto al comma precedente saranno a totale carico delle Aziende, indifferentemente a titolo di contribuzione straordinaria una tantum o di aliquota contributiva ad invarianza attuariale.

Le contribuzioni e gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi saranno evidenziate nell'ambito di una separata evidenza contabile all'interno del Bilancio del Fondo.

Articolo 42

Agli effetti del calcolo della misura delle prestazioni di cui al precedente articolo 36 comma 1 punto 3), la retribuzione pensionabile di cui all'articolo 31 viene incrementata di un quota pari all'importo ragguagliato ad anno del premio di produttività e dell'importo ragguagliato ad anno dell'eventuale parte di premio di rendimento collegata ai risultati aziendali, percepiti per l'anno 1995 e già assoggettati a contribuzione al Fondo.

Articolo 43

Con decorrenza 1 gennaio 1997, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute nel presente Statuto, eccezion fatta di quanto previsto ai precedenti articoli 40 e 41, l'aliquota contributiva tempo per tempo vigente è applicata alla retribuzione pensionabile di ciascun iscritto percepita mensilmente, definita al precedente articolo 31.

La contribuzione necessaria al raggiungimento dell'equilibrio attuariale del Fondo sarà così ripartita:

a carico degli iscritti:

Dirigenti 2,228

Funzionari 1,980

Quadri 1,733

Impiegati 0,990

a carico delle Aziende e delle Società:

la differenza tra l'aliquota di equilibrio individuata nel bilancio tecnico al 31 dicembre 1997, dedotto quanto necessario a norma dell'articolo 40, nel 7,20% delle retribuzioni di cui al precedente articolo 31, e la quota a carico iscritti come sopra individuata.

Qualora dopo la compilazione dei successivi bilanci tecnici risultasse

necessaria una aliquota di equilibrio inferiore, l'ammontare dei contributi pari alla differenza tra l'aliquota sopra definita e la nuova aliquota, verrà imputato ad una partita patrimoniale all'interno del bilancio denominata "riserva di garanzia ex articolo 43" la cui destinazione a fini previdenziali sarà concordata in sede di contrattazione collettiva.

Laddove l'aliquota di equilibrio individuata nei successivi bilanci tecnici fosse superiore a quanto previsto nel presente articolo, fermo restando il limite massimo di contribuzione a carico delle Aziende e delle Società nella misura percentuale individuata al precedente comma due, le nuove prestazioni di cui al presente titolo saranno immediatamente sospese in attesa dei necessari interventi operati tramite la contrattazione collettiva.

Qualora l'attuale assetto contrattuale dovesse subire modificazioni in merito all'inquadramento del personale, potranno essere adottate, tramite contrattazione collettiva, modifiche alla ripartizione tra le categorie della contribuzione a carico degli iscritti determinata al precedente comma 2, fermo restando l'onere complessivo.

In presenza di mutamenti normativi che incidano positivamente o negativamente sul sistema previdenziale di cui al presente Statuto, potranno essere adottate, tramite contrattazione collettiva, modifiche alle prestazioni o al sistema di finanziamento fermo restando il livello di contribuzione a carico delle Aziende e delle Società nella misura percentuale individuata nel precedente comma due.

L'aliquota di equilibrio a carico delle Aziende e delle Società derivante da quanto previsto dal presente articolo potrà, a richiesta della Capogruppo e a fronte di appositi versamenti di capitale, essere in ogni tempo diminuita ad invarianza attuariale.

Articolo 44

Gli iscritti in servizio che ottengano l'accesso alle prestazioni straordinarie, erogate dal Fondo di solidarietà ai sensi di accordi aziendali stipulati in applicazione del Decreto Ministeriale 28 aprile 2000, n. 158, manterranno l'iscrizione e la contribuzione al Fondo durante il periodo intercorrente tra l'accesso alle prestazioni straordinarie, erogate dal Fondo di solidarietà di cui al predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni, e la maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia previsti tempo per tempo presso l'a.g.o..

A tale fine la retribuzione imponibile di cui all'articolo 31 utile ai fini della determinazione della prestazione del Fondo e della contribuzione a carico dell'iscritto e delle Aziende o delle Società, è quella percepita dall'iscritto nell'ultimo mese di servizio presso le stesse, ragguagliata ad anno e per ogni 12 mesi di contribuzione.

Per gli iscritti di cui al presente articolo, il periodo di contribuzione presso il Fondo maturato alla data di cessazione dal servizio presso le Aziende o le Società è incrementato del periodo intercorrente tra la data di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà e quella di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia previsti tempo per tempo presso l'a.g.o., coperti da effettiva contribuzione.

Le Aziende e le Società hanno l'onere del versamento mensile dell'intera contribuzione dovuta al Fondo, compresa quella a carico degli iscritti.

E' fatto obbligo agli iscritti di cui al presente articolo di effettuare tutti gli adempimenti necessari per ottenere la liquidazione della prestazione a.g.o., nella misura più elevata consentita dalle disposizioni legislative.

In caso di inabilità o invalidità al lavoro riconosciuta dall'a.g.o. nel periodo intercorrente tra la data di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà e quella di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia previsti tempo per tempo presso l'a.g.o., nei confronti degli iscritti di cui al presente articolo troveranno applicazione le disposizioni previste agli articoli 14 - comma 1 punto 2), 15 e 38.

In caso di morte nel periodo intercorrente tra la data di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà e quella di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia previsti tempo per tempo presso l'a.g.o., nei confronti degli iscritti di cui al presente articolo troverà applicazione l'articolo 37 - ultimo comma.

Ai fini dell'erogazione della prestazione a carico del Fondo, gli iscritti di cui al presente articolo o i loro superstiti, dovranno presentare, domanda di pensione al Fondo e all'Inps; la prestazione avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo secondo le previsioni dell'articolo 14.

Al termine del periodo di percepimento delle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà, ovvero in caso di erogazione delle predette prestazioni straordinarie in unica soluzione, all'iscritto che non abbia maturato alcun diritto alle prestazioni previste dallo statuto si applicano le disposizioni previste all'articolo 26.

Ai fini delle norme contenute nello statuto, per gli iscritti di cui al presente articolo la data di cessazione del rapporto di lavoro o dal servizio è da intendersi la data di riferimento dell'ultimo contributo correlato versato al Fondo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E GENERALI

Articolo 45

I trattamenti pensionistici con decorrenza originaria anteriore alla data di entrata in vigore del presente statuto, tenuto conto delle disposizioni previste dalla Legge 30 luglio 1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 357, restano regolati dal complesso delle norme dei rispettivi preesistenti Statuti, così come tempo per tempo modificati dalle norme di legge, ivi comprese le norme in materia di perequazione delle pensioni.

A parziale deroga di quanto stabilito al comma precedente ai predetti trattamenti si applicheranno le norme di cui agli articoli 15 commi 2 e 3, 18, 37 ultimo comma.

La Banca, quale soggetto erogatore, tratterrà all'iscritto in quiescenza e verserà al Fondo la quota di pensione eccedente già percepita per effetto della richiesta capitalizzazione, qualora il trattamento complessivo al netto dell'importo capitalizzato dovesse risultare inferiore alla pensione liquidata dall'a.g.o., per il periodo di contribuzione al Fondo.

Articolo 46

Per i titolari di trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 1990, n.218, la pensione integrativa è calcolata, con effetto dal 1° gennaio 1991, quale differenza tra il trattamento pensionistico complessivo, determinato al 31 dicembre 1990, ai sensi del precedente articolo 45, con principio di continuità sulla base delle prestazioni spettanti, e la quota di pensione a carico dell'a.g.o., determinata alla stessa data in base al coefficiente di cui alla tabella "A" del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 357, fermi restando i meccanismi perequativi garantiti dall'articolo 4 del predetto decreto. Per le pensioni decorrenti tra l'entrata in vigore della Legge 30 luglio 1990 n. 218, e il 31 dicembre 1990 la quota a carico dell'a.g.o. è calcolata in base alla disciplina vigente per l'a.g.o. stessa ai fini del diritto e dell'ammontare della pensione.

Il trattamento complessivo sarà adeguato nel tempo ai sensi del precedente articolo 25.

Articolo 47

Sono fatte salve le richieste di ricongiunzione, riscatto e riconoscimento figurativo presentate entro il 31 dicembre 1990 in base alla normativa vigente per il Fondo esonerato, anche se non definite all'atto della trasformazione del Fondo continueranno a trovare

applicazione le norme previste negli articoli 36 ter e 48 dello Statuto approvato con delibera del Consiglio in data 26 maggio 1994 e definitivamente approvato con la Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'onere a carico degli iscritti e degli iscritti in quiescenza continuerà ad essere determinato in base alle condizioni ed alla normativa vigente all'atto della domanda.

L'iscritto che abbia ricongiunto, in base alla Legge n. 29/79, periodi di contribuzione obbligatoria derivanti da effettiva attività lavorativa, nonché riconosciuti validi ai sensi dell'articolo 7 della Legge 1204/71 e dell'articolo 49 della Legge 153/69, ha diritto ad ottenere, su sua esplicita richiesta scritta, il riconoscimento dei suddetti periodi, ai fini della maturazione del diritto alla prestazione di cui al precedente articolo 40. In tale caso, qualora al momento della domanda di ricongiunzione la somma dei periodi coperti da contribuzione al Fondo e dei suddetti periodi oggetto di ricongiunzione avesse raggiunto il requisito minimo contributivo previsto dal citato articolo 40, l'iscritto dovrà corrispondere il maggior onere conseguente al ricalcolo della riserva matematica a termini di legge, sull'intero periodo contributivo ricongiunto.

Le esdebitazioni rateali in corso procederanno nella loro definizione nei confronti del Fondo integrativo.

Articolo 48

Gli aspetti previdenziali connessi al rapporto di lavoro a tempo parziale saranno disciplinati in apposita ed autonoma regolamentazione, approvata tempo per tempo dal Consiglio, in conformità agli accordi aziendali in materia.

Articolo 49

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, fatte salve le norme regolamentari di cui all'articolo 9 1° comma punto 3, si applicano le disposizioni tempo per tempo vigenti per l'a.g.o., in quanto applicabili.

Articolo 50

Limitatamente agli iscritti che abbiano presentato domanda di invalidità successivamente al 16 agosto 1995 ed entro il 31 dicembre 1997, si applicheranno le norme di cui agli articoli 14 e 22 dello Statuto deliberato dal Consiglio il 26 maggio 1994 e definitivamente approvato ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Nell'ambito dell'articolo 40 verranno prese in considerazione anche le domande degli iscritti presentate a decorrere dal 27 maggio 1997 ed aventi i requisiti previsti dal medesimo articolo.

Articolo 51

In ogni caso la riliquidazione dei trattamenti pensionistici liquidati anteriormente all'approvazione del presente Statuto non potrà comportare diminuzioni derivanti dalle norme sul calcolo della misura previste nel presente Statuto.

Articolo 52

Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, il presente Statuto entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1998 e sostituisce lo Statuto approvato dal Consiglio in data 26 maggio 1994.

Articolo 53

Variazioni da apportare allo Statuto a seguito di errori formali ovvero su richiesta della Commissione saranno apportate con delibera del Consiglio.

ALLEGATO

COEFFICIENTI PER LA LIQUIDAZIONE IN CAPITALE DI CUI ALL'ARTICOLO 20

L'importo da liquidare in capitale è uguale all'importo annuo della quota di pensione da convertire in capitale, moltiplicata per il coefficiente relativo all'età ed al sesso dell'interessato

Età	Uomini	Donne	Età	Uomini	Donne
20	19,826	20,405	46	15,165	16,361
21	19,722	20,311	47	14,897	16,122
22	19,611	20,213	48	14,623	15,874
23	19,495	20,111	49	14,342	15,619
24	19,375	20,006	50	14,056	15,357
25	19,251	19,896	51	13,766	15,087
26	19,120	19,782	52	13,472	14,810
27	19,983	19,664	53	13,175	14,526
28	18,839	19,542	54	12,875	14,254
29	18,691	19,413	55	12,573	13,933
30	18,536	19,280	56	12,270	13,625
31	18,375	19,142	57	11,965	13,309
32	18,207	18,999	58	11,659	12,987
33	18,034	18,850	59	11,350	12,660
34	17,855	18,696	60	11,040	12,324
35	17,668	18,537	61	10,729	11,978
36	17,474	18,371	62	10,419	11,628
37	17,274	18,199	63	10,107	11,272
38	17,068	18,021	64	9,793	10,911
39	16,854	17,837	65	9,476	10,544
40	16,634	17,647	66	9,161	10,172
41	16,407	17,450	67	8,847	9,798
42	16,172	17,247	68	8,525	9,423
43	15,929	17,037	69	8,197	9,051
44	15,680	16,820	70	7,870	8,681
45	15,426	16,594			

N.B. - Ai fini dell'applicazione della presente tabella l'età da considerare è quella dell'interessato alla data di decorrenza della prestazione a carico del Fondo arrotondata all'età intera per difetto o per eccesso a seconda che la frazione non superi oppure superi sei mesi.

ALLEGATO

COEFFICIENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 40

Età	Divisori
40	30,85289
41	30,32977
42	29,79989
43	29,26375
44	28,72136
45	28,17245
46	27,61731
47	27,05675
48	26,49192
49	25,92087
50	25,34434
51	24,76154
52	24,17264
53	23,57859
54	22,98044
55	22,37814
56	21,77238
57	21,18690
58	20,57690
59	19,97690
60	19,36690
61	18,74690
62	18,13690
63	17,52690
64	16,91690
65	16,29690